## **CUNEO FISCALE: TRATTAMENTO INTEGRATIVO RETTIFICATO IN BUSTA PAGA**

La Legge di Bilancio 2021 – anche a seguito dell'intervento correttivo stabilito dal DL 30/12/2020 - ha reso strutturale l'applicazione del **trattamento integrativo** e dell'**ulteriore detrazione fiscale**, introdotti dal D.L. 3/2020, a favore dei titolari di:

- reddito di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente:
  - o compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  - o redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - o remunerazioni dei sacerdoti;
  - o le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
  - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

## Il trattamento integrativo:

- per il 2021 è pari a € 1.200;
- deve essere determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi;
- spetta soltanto se il reddito complessivo riferito al 2021 del potenziale beneficiario non è superiore ad € 28.000.

## L'ulteriore detrazione fiscale:

- spetta soltanto se **il reddito** <u>complessivo</u> riferito al 2021 del potenziale beneficiario è <u>compreso</u> tra i € 28.000 e i € 40.000.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale, nella determinazione del reddito complessivo:

- rientra l'ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari anche se soggetti a cedolare secca);
- si considerano per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
- non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

- non si tiene conto dei **premi di risultato** soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Nella tabella che segue, l'ammontare complessivo della detrazione:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Oltre 28.000 fino a 35.000	480+ [120*(35.000-reddito complessivo) /7.000]
Oltre 35.000 fino a 40.000	480* (40.000 – reddito complessivo) /5.000

L'erogazione del trattamento integrativo, così come dell'ulteriore detrazione fiscale, è **a carico del sostituto d'imposta**, il quale ne verifica l'effettiva spettanza:

- sulla base delle informazioni che il dipendete/collaboratore è tenuto a comunicare;
- tenendo conto che la misura resta rapportata all'effettivo periodo di lavoro.

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, i sostituti verificassero che il bonus non spetta al lavoratore, esso non potrà essere erogato.